

Azione comune del Consiglio 98/244/GAI

19 marzo 1998

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus)

pubblicata in GUCE n. L 099 del 31 marzo 1998

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K.3, paragrafo 2, lettera b) e K.8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli Stati membri reputano questioni d'interesse comune:

- la politica d'asilo;
- le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli, anche sotto il profilo della sicurezza dei documenti d'identità;
- la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;

considerando che, predisponendo un contesto per azioni di formazione, di informazione, di studi e di scambi, si potrà imprimere maggiore efficacia alla cooperazione fra le amministrazioni degli Stati membri nei settori summenzionati;

considerando che, senza nuocere all'efficacia del programma Sherlock, l'integrazione di quest'ultimo nel programma Odysseus consentirà d'imprimere maggiore coerenza alla cooperazione nei settori considerati, realizzando al tempo stesso economie di scala nell'attuazione dei due programmi;

considerando che tale programma contribuisce ad una migliore comprensione degli strumenti dell'Unione europea nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne da parte dei funzionari incaricati di eseguirne le modalità;

considerando che, nell'ambito della preparazione all'adesione degli Stati terzi candidati, l'estensione della cooperazione a questi ultimi consentirà loro di meglio raggiungere i livelli dell'Unione nei settori contemplati dal presente programma;

considerando che alcuni aspetti della cooperazione in parola possono essere più efficacemente realizzati a livello dell'Unione che non a livello di ciascuno Stato membro, tenuto conto delle economie di scala e degli effetti cumulativi delle azioni previste;

considerando che la presente azione comune non pregiudica le competenze della Comunità e che, di conseguenza, non arreca pregiudizio, da un lato, allo svolgimento del programma Phare e, dall'altro, nei settori della formazione professionale, alle misure comunitarie adottate ai fini dell'attuazione della politica in materia e, soprattutto, al programma Leonardo da Vinci; che le azioni del presente programma sono svolte in modo complementare e coordinato con le altre azioni di formazione finanziate in base al diritto comunitario;

considerando che i futuri sviluppi del diritto comunitario possono richiedere l'adeguamento del presente programma;

considerando che la Presidenza ha consultato il Parlamento europeo a norma dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea,

ha adottato la presente azione comune:

Capitolo I Considerazioni generali

Art. 1 **(Principi e obiettivi)**

1. Per il periodo 1998-2002 è predisposto un programma di formazione, di scambi e di cooperazione denominato programma Odysseus, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 3, che beneficia di un finanziamento comunitario. Il programma verte sull'asilo, sull'immigrazione e sull'attraversamento delle frontiere esterne.

2. Per stabilire le priorità in sede di programmazione annuale delle azioni, si terrà conto:

- dell'articolo K.3, paragrafo 1 del trattato;
- dell'esistenza di una normativa comunitaria o dell'Unione già entrata in vigore;
- dell'esistenza di proposte legislative in discussione, al fine di anticiparne l'entrata in vigore attraverso la cooperazione tra le amministrazioni;
- delle priorità stabilite dal Consiglio nel settore GAI;
- di qualsiasi altra necessità in termini di cooperazione, a norma dell'articolo K.3, paragrafo 1, del trattato.

3. Fatte salve le competenze comunitarie, l'obiettivo generale del programma Odysseus è di ampliare e di rafforzare, grazie alla programmazione pluriennale, la cooperazione già in atto in materia di asilo, di immigrazione, di attraversamento delle frontiere esterne e di sicurezza dei documenti d'identità, nonché la cooperazione in questi stessi settori con gli Stati candidati all'adesione.

Art. 2

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è di 12 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Art. 3 **(Definizioni)**

1. Agli effetti del programma Odysseus le azioni menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, sono definite come segue:

- azioni di formazione: organizzazione di tirocini incentrati sulle conoscenze teoriche e pratiche;
- azioni di scambio: soggiorno di funzionari, magistrati o altri agenti autorizzati dagli Stati membri in un altro Stato membro, affinché possano confrontare le loro prassi con quelle dei loro colleghi, nell'osservanza delle prescrizioni ivi vigenti in materia di protezione dei dati;
- studi e ricerche: lavori di carattere soprattutto pedagogico, mettendo a punto, sviluppando e diffondendo materiale pedagogico o altri documenti utili, come banche dati o repertori.

2. Agli effetti del programma Odysseus per «documenti d'identità» s'intendono i documenti rilasciati dagli Stati membri o dai paesi terzi in particolare per consentire ai loro titolari di comprovare l'identità e di attraversare eventualmente una frontiera esterna.

Art. 4 **(Formazione)**

Nel settore della formazione il programma Odysseus pone l'accento:

- sulla formazione del personale preposto alla formazione;

- sulle formazioni specializzate, in particolare i tirocini di approfondimento destinati a quanti sono chiamati a decidere, ai funzionari responsabili della preparazione delle decisioni amministrative e ai magistrati, nonché tirocini destinati a responsabili della formazione;
- sullo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali.

Art. 5
(Scambi)

Nel settore degli scambi il programma Odysseus pone l'accento sugli scambi sotto forma di soggiorni di durata limitata presso amministrazioni degli Stati membri competenti nei settori contemplati dal presente programma.

Art. 6
(Studi e ricerche)

1. Il programma Odysseus prevede:
- l'ideazione, la messa a punto e la diffusione di materiale pedagogico destinato alla moltiplicazione dei programmi di formazione;
 - il miglioramento della circolazione dell'informazione nei settori contemplati dal presente programma;
 - le analisi e le relazioni sui temi riguardanti i settori su cui verte il presente programma e che sono compatibili con i suoi obiettivi.

Capitolo II
Struttura del programma

Art. 7
(Asilo)

1. Nel settore dell'asilo le azioni mirano in particolare:
- ad un'applicazione coordinata della convenzione di Dublino, del 15 giugno 1990, relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri delle Comunità europee, dopo l'entrata in vigore della stessa;
 - ad una stretta collaborazione tra le amministrazioni e gli organismi, autorizzati dagli Stati membri, competenti in materia.
2. Nell'ambito delle azioni finalizzate ad un'applicazione coordinata della convenzione di Dublino, si possono prendere in considerazione i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:
- applicazione coordinata delle procedure, dei termini, dei mezzi di prova e altri problemi pratici inerenti all'applicazione della convenzione;
 - applicazione di altri strumenti giuridici attinenti all'asilo.
3. Nell'ambito delle azioni finalizzate ad una stretta collaborazione fra le amministrazioni e gli organismi, autorizzati dagli Stati membri, competenti in materia d'asilo, si possono prendere in considerazione i progetti che interessano in particolare i seguenti settori:
- procedure d'esame delle domande d'asilo in prima istanza (procedure normali o accelerate) e procedure d'appello;
 - sistemi di documentazione sui paesi d'origine;
 - condizioni di accoglienza di quanti richiedono l'asilo, ivi compresi i loro diritti e obblighi;
 - situazioni alternative allo status di rifugiato, ivi compresa la protezione temporanea;
 - cooperazione tra i vari organi che intervengono in materia (organismi preposti all'esame delle domande di asilo, servizi sociali, autorità che provvedono al controllo alle frontiere, ecc.), nonché ruolo dell'UNHCR, di altre organizzazioni internazionali e delle ONG;
 - trattamento dei candidati la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta.

Art. 8
(Immigrazione)

Nell'ambito delle azioni attinenti all'immigrazione dei cittadini di paesi terzi, si possono prendere in considerazione i progetti che interessano i seguenti settori:

- l'ammissione dei cittadini di paesi terzi, in particolare le condizioni d'ingresso, le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione, le norme in materia di soggiorno, il ricongiungimento del nucleo familiare, nonché l'accesso all'occupazione, all'attività autonoma retribuita e alle attività non retribuite;
- la lotta contro l'immigrazione clandestina e, in particolare, la lotta contro l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione illegali, l'organizzazione dell'espulsione e del rimpatrio delle persone in situazione irregolare, nonché la lotta contro la tratta di esseri umani e coloro che la organizzano.

Art. 9
(Attraversamento delle frontiere esterne)

Nell'ambito delle azioni attinenti al controllo dell'attraversamento delle frontiere esterne, si possono prendere in considerazione i progetti che riguardano l'organizzazione delle modalità pratiche del controllo stesso, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza dei documenti d'identità. Sarà in particolare privilegiato l'approccio che consente di trattare queste modalità pratiche secondo criteri tematici (soprattutto per tipo di frontiera) ovvero secondo criteri geografici.

Art. 10
(Cooperazione con gli Stati candidati all'adesione)

Sottoprogrammi specifici nei settori elencati dagli articoli 7 e 9 figureranno in ciascun programma annuale per preparare in questi settori i candidati all'adesione. Un particolare accento sarà posto sul recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale e sull'applicazione da parte dei funzionari ivi operanti.

Nell'ambito della cooperazione con gli Stati candidati le azioni punteranno:

- al miglioramento della conoscenza dell'«acquis» dell'Unione, al fine di assistere gli Stati candidati ad emanare le misure necessarie affinché i loro servizi siano in grado di lavorare seguendo gli standard e le norme dell'Unione,
- allo scambio delle informazioni sui sistemi istituzionali giuridici ed amministrativi degli Stati membri e degli Stati candidati.

Capitolo III
Disposizioni finanziarie

Art. 11
(Criteri di finanziamento)

I progetti presentati al finanziamento comunitario devono avere un interesse per l'Unione e coinvolgere almeno due Stati membri.

Tali progetti possono riunire partecipanti degli Stati candidati all'adesione al fine di contribuire a prepararne l'adesione, ovvero altri paesi terzi, qualora ciò risulti utile alla finalità dei progetti.

Art. 12
(Controllo finanziario)

Le decisioni di finanziamento ed i contratti che ne discendono prevedono in particolare la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione, nonché la verifica contabile da parte della Corte dei conti, i cui risultati sono trasmessi all'autorità di bilancio.

Art. 13

(Livello del finanziamento comunitario)

1. Sono finanziabili tutte le spese direttamente imputabili all'attuazione dell'azione, sostenute durante un periodo fissato contrattualmente entro i limiti degli stanziamenti autorizzati dalla procedura annuale di bilancio.
2. Il tasso d'intervento da parte del bilancio comunitario sarà del 60 % del costo complessivo del programma, con possibilità di aumento, in via eccezionale, fino all'80 % secondo le procedure di cui al capitolo IV.
3. Le spese di traduzione e d'interpretazione, le spese informatiche e quelle di materiale durevole o consumabile saranno prese in considerazione soltanto nella misura in cui sono necessarie alla realizzazione dell'azione e potranno essere finanziate soltanto fino al 50 % della sovvenzione ovvero fino all'80 % nei casi in cui sia indispensabile tenuto conto della natura stessa dell'azione.
4. Le spese relative ai locali e agli impianti pubblici, nonché quelle destinate alla retribuzione dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici, potranno essere prese in considerazione soltanto nella misura in cui corrispondono ad assegnazioni o compiti non riconducibili alla loro destinazione o funzione nazionale, ma specificamente legate all'attuazione della presente azione comune.

Art. 14

(Norme di procedura)

1. Le azioni previste dal programma e finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione in conformità al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
2. Nella presentazione delle proposte di finanziamento la Commissione terrà conto dei principi di buona gestione finanziaria e, in particolare, di economia e di rapporto costo/efficacia di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Capitolo IV

Gestione e sorveglianza del programma

Art. 15

(Concezione del programma)

1. La Commissione è responsabile della gestione e della sorveglianza del programma e, a tal fine, adotta le necessarie misure.
2. La Commissione elabora un progetto di programma annuale con ripartizione degli stanziamenti disponibili, basandosi sulle priorità tematiche che corrispondono alla struttura, ai settori d'intervento e agli obiettivi del programma. Il programma annuale verte sui tre settori menzionati agli articoli 7, 8 e 9, ma può porre l'accento su uno solo di essi, qualora lo richiedano le esigenze delle amministrazioni nazionali.
A tal fine la Commissione istruisce i progetti ad essa presentati in funzione dei criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 2, tenendo altresì conto del carattere innovativo dell'iniziativa proposta e della coerenza d'insieme del programma.

Art. 16

(Attuazione annuale del programma)

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione presenta al comitato il progetto di programma annuale ivi compresa la proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili tra settori d'intervento, nonché le proposte in merito alle modalità di applicazione e di valutazione delle azioni. Il comitato esprime il proprio parere statuendo all'unanimità entro un termine di due mesi, che può essere ridotto dal presidente per motivi d'urgenza. Il presidente non prende parte al voto.

Se il comitato non esprime parere favorevole entro i termini prescritti, la Commissione può ritirare la proposta ovvero sottoporre una proposta al Consiglio, che si pronuncerà all'unanimità entro due mesi.

3. Una volta approvato, il programma è trasmesso al Parlamento europeo; la Commissione tiene al corrente il comitato delle opinioni del Parlamento europeo.

Art. 17

(Gestione del programma)

1. Dal secondo esercizio di bilancio i progetti in ordine ai quali è richiesto un finanziamento sono sottoposti all'esame della Commissione anteriormente al 31 marzo dell'esercizio finanziario al quale devono essere imputati.

2. Per quanto riguarda i finanziamenti inferiori a 50 000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone il progetto all'esame del comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Il comitato, statuendo alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il presidente non prende parte al voto.

Il parere è iscritto nel processo verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figurì nello stesso processo verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato e l'informa sul modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

3. Per quanto riguarda i finanziamenti superiori a 50 000 ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, l'elenco dei progetti ad essa trasmessi nell'ambito del programma annuale. La Commissione precisa i progetti da essa accolti e ne motiva la scelta. Il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti entro due mesi, statuendo alla maggioranza di cui all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato. Il presidente non prende parte al voto. Se il comitato non esprime parere favorevole entro i termini prescritti, la Commissione può ritirare il progetto o i progetti di cui trattasi, ovvero trasmetterli, eventualmente corredati del parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncerà entro due mesi alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può chiedere, in qualsiasi momento prima che il comitato abbia espresso il proprio parere, che per specificati e importanti motivi di politica nazionale sia presentato al Consiglio un progetto di attraversamento delle frontiere esterne.

In tal caso, la Commissione sottopone senza indugio una proposta al Consiglio che delibera all'unanimità entro un termine di due mesi.

Art. 18

(Valutazione)

1. La Commissione è incaricata di provvedere alla valutazione del programma avvalendosi di esperti indipendenti, esterni al programma, che saranno designati d'intesa con il comitato di gestione di cui all'articolo 16.

2. La Commissione elabora annualmente una relazione riassuntiva delle azioni avviate e della valutazione effettuata, che invia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 19

È abrogata l'azione comune 96/637/GAI.

I progetti già avviati o che hanno già ricevuto parere favorevole secondo la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 3 dell'azione comune 96/637/GAI saranno realizzati nell'ambito dell'esecuzione del programma Odysseus.

Art. 20

La presente azione comune entrerà in vigore il giorno in cui sarà adottata.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Per il Consiglio

Il Presidente
J. Straw